

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2006 (GU n. 150 del 30-6-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pilot DF», registrato al n. 12107.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2004 dall'impresa Sulphur mills limited, con sede legale in Derby Street, Bolton BL 36SZ (U.K.) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Pilot DF»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: penconazolo - zolfo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Sulphur mills Ltd. 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur mills Ltd. M.I.D.C. Piot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Sulphur mills limited, con sede legale in Derby Street, Bolton BL 36SZ (U.K.) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato PILOT DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: Kg 0,5 - 1 - 25.

3. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'impresa:

Sulphur mills Ltd. 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur mills Ltd. M.I.D.C. Piot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12107.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 17 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Pilot DF

Fungicida sistemico per la lotta contro l'oidio della vite, pesco, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali e contro l'oidio del melo
GRANULI IDRODISPERSIBILI


Partita n.°

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Penconazolo puro g 1,5
Zolfo puro g 40
(esente da Selenio)
Coformulanti q.d. a 100



Sulphur mills limited

Sulphur Mills Limited, C/O. UNITY CLOTHINGS LTD.
85W BLDG. OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 2BSZ (U.K.)



IRRITANTE

Frase di Rischio: Irritante per gli occhi, la vie respiratoria e la pelle

Consigli di Prudenza : Conservare fuori della portata dei bambini, Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/etichette informative in materia di sicurezza

Contenuto Netto: kg 0,5 - 1 - 25

Officine di Produzione :

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoji Industrial Area, Panoji, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)

Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxxxxxxx

Informazioni per il medico :

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive.

penconazolo 1,5%

zolfo 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

Penconazolo : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo :** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata

Zolfo :

Terapia : Sintomatica

Consultare un Centro Antivenerei

Caratteristiche

Pilot DF è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione che unendo l'attività sistemica del penconazolo e quella di contatto dello zolfo esplica un'azione di tipo preventivo, curativo e bloccante.

DOSI e modalità d'impiego

VITE:

Oidio (*Uncinula necator*) con azione collaterale contro ferinosi.

- Trattamenti preventivi:

150-200 g/ha in pre-postiflora intervenendo ogni 14-15 giorni, 100-150 g/ha in pre-postiflora effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.

MELO:

Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

- Trattamenti preventivi:

Trattamenti primaverili alla dose di 220-250 g/ha alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia

- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):

Trattamenti alla dose di 200-230 g/ha a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.

Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.)

- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 340 g/ha.

PESCO: Oidio

- Trattamenti preventivi:

In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile effettuare i trattamenti alla dose di 250-340 g/ha dalla caduta pe tali ad intervalli di 10-14 giorni.

In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni.

Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.

Contro monilia, botta, corneo il Pilot DF esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.

Malattie da conservazione:

(*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.)

- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 340 g/ha.

TABACCO:

Oidio

240-340 g/ha effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

COLTURE ORTICOLE

(melone, zuccchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) -

FRAGOLA: Oidio.

- In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 170-340 g/ha a seconda della coltura e della pressione di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI: Oidio e Ruggini

-Utilizzare 170-340 g/ha ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala. N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità

"Avvertenza" in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non è compatibile (o miscelabile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordelose, ecc.) con oli minerali, con captano, con diclorvos, diclofluamide. Avvertenza: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Fitotossicità

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELI: Black Ben Davis, Black Stayman - Calvita bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap

VITE: Sangiovese

CUCURBITACEE - può essere fitotossico

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: "durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi"

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A06006